

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO n. 1/2016 Accordo per la distribuzione del Fondo Comune di Ateneo

LE PARTI

VISTO articolo 4 del decreto legge n. 255/1981;

VISTO il "Regolamento relativo ai contratti e convenzioni per attività conto terzi", modificato con D.R. n. 1312/2014 del 05/12/2014, in particolare l'art. 9 comma 1;

VISTO il "Regolamento Master", modificato con D.R. n. 1033 – 2013 del 10/07/2013, in particolare gli articoli 3 e 4, comma 3;

VISTO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti che si è espresso con verbale n. 10-2015 del 25.11.2015;

NELLE MORE della revisione del sistema di valutazione delle performance;

CONCORDANO

ART. 1

Il Fondo Comune di Ateneo viene costituito annualmente sommando tutte le quote acquisite in virtù delle varie attività completate, rendicontate e liquidate nel corso del medesimo "anno di riferimento" (di norma l'anno solare precedente). Il tavolo della contrattazione decentrata viene preventivamente informato sull'ammontare del fondo.

Art. 2

1. Ai fini del presente regolamento si definiscono
 - a. "quota base" il rapporto tra l'ammontare complessivo del fondo e numero di dipendenti al 31/12 dell'anno di riferimento;
 - b. "tetto massimo" di ciascun dipendente un compenso pari a **1.500 euro**;
 - c. "somma compensi attività svolta" il totale dei compensi per attività istituzionali derivanti da conto terzi e master.
2. Si definiscono "aventi diritto" tutti i dipendenti a tempo determinato e indeterminato in servizio presso l'Ateneo:
 - a. che hanno percepito nell'anno di riferimento, compensi elencati nel comma precedente, per un importo complessivo inferiore al *tetto massimo*.
 - b. che non sono stati destinatari, nell'anno di riferimento, di sanzioni disciplinari;
 - c. che hanno riportato una valutazione della performance individuale o organizzativa positiva, nell'anno di riferimento o nell'ultimo anno disponibile.

Art. 3

1. Nella ripartizione del fondo non si tiene in considerazione la categoria di appartenenza del dipendente, perché le quote pro-capite sono ripartite a tutti gli aventi diritto.

Art. 4

1. Ai fini dell'attribuzione dell'importo personale si tiene conto delle effettive giornate di lavoro del singolo dipendente. Sono assimilate alle presenze in servizio:
 - le ferie;

- i riposi compensativi;
 - gli infortuni e le malattie dovuti a causa di servizio;
 - le assenze per gravi patologie (art. 35 c. 14 CCNL 16.10.2008);
 - malattia dei figli con meno di tre anni, fino a 30 giorni;
 - le assenze ex legge 104/92;
 - i permessi sindacali;
 - i permessi per funzioni presso uffici elettorali;
 - l'astensione obbligatoria per maternità;
 - i permessi per donazione di sangue o di midollo.
2. Per ciascun dipendente si individua il coefficiente di presenza in servizio come il rapporto tra le giornate di presenza, come da comma precedente, diviso 365, mentre per i part time si terrà conto delle ore di presenza effettiva rapportate alle ore di lavoro teorico.
 3. La quota individuale è determinata come differenza tra *tetto massimo* e *somma compensi attività svolta*, fino a un massimo pari alla quota base.
 4. Tutte le economie ottenute dai conteggi di cui al comma precedente verranno ridivise in parti uguali a tutti gli aventi diritto che non abbiano raggiunto il *tetto massimo*.

23 FEB. 2016

L'Aquila, _____

LA RETTRICE

IL DIRETTORE GENERALE

F.L.C.-C.G.I.L.

CISL-UNIVERSITÀ

UIL-RUA

SNALS

UGL- Intesa Funzione Pubblica

RSU

Co. Mery

Mario Sizzo

Bruno Nicoletto

Indaco Franzini